



*Comune di San Giorgio di Mantova*

CAP 46030 C.F. 80004610202 Tel. 0376-273111 Fax 0376-374198

**REGOLAMENTO PER LA  
COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA  
PER RETTE DI RICOVERO  
IN STRUTTURE PROTETTE**

Approvato con atto del C.C. n. 4 dell'11.2.2011.  
Pubblicato all'albo comunale, ai sensi  
dell'art. 79, comma 5, dello Statuto Comunale  
dal 12.3.2011 al 28.3.2011



# **Comune di San Giorgio di Mantova**

CAP 46030 C.F. 80004610202 Tel. 0376-273111 Fax 0376-374198

## **CRITERI DI COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA PER RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE PROTETTE**

### **Articolo 1 – Principi informativi e normativa di riferimento**

I criteri di cui al presente documento sono adottati sulla base dei principi di Equità Sociale, Solidarietà Familiare, Solidarietà Istituzionale e della seguente disciplina normativa :

- articoli 2, 32 e 38 della Carta costituzionale;
- Legge n. 241/90 e s.m.i. “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- Decreto legislativo n. 109/98 “Definizioni di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate” e successive modificazioni ed integrazioni;
- Decreto legislativo n. 112/98 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della l. 15 marzo 1997, n. 59”;
- D.P.C.M. n. 221/99 “Regolamento concernente le modalità attuative e gli ambiti di applicazione dei criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni agevolate”;
- Decreto legislativo n. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
- Legge n. 328/2000 recante “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”;
- D.P.R. n. 445/2000 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione legislativa”;
- D.P.C.M. 14.02.2001 “ Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio – sanitarie”;
- D.P.R. 03.05.2001 “Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2001 – 2003”;
- D.P.C.M. 18.05.2001 “Approvazione dei modelli – tipo della dichiarazione unica e dell’attestazione a norma del decreto legislativo 109/1998”;
- Legge costituzionale 18.10.2001, n. 3 “Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione”;
- Legge n. 131/2003 “Disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla legge Cost. 18 ottobre 2001, n. 3”;
- Decreto legislativo n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”;
- Legge Regione Lombardia n. 23/99 “Politiche regionali per la famiglia”;
- Legge Regione Lombardia n. 1/2000 “Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del D. Lgs. n. 112/98”;



# **Comune di San Giorgio di Mantova**

CAP 46030 C.F. 80004610202 Tel. 0376-273111 Fax 0376-374198

- Legge Regione Lombardia n. 3/2008 “Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario”;
- Accordi di programma per l’attuazione del Piano di Zona dei servizi socio assistenziali 2002 – 2004, 2006 – 2008 e 2009-2010;
- Criteri generali di partecipazione alla spesa, approvati dall’Assemblea dei Sindaci dell’Ambito Distrettuale di Mantova in data 13 gennaio 2004.

## **Articolo 2 - Campo di intervento**

**1.** I Comuni dell’Ambito Distrettuale Sociale di Mantova, nell’ambito delle attività poste in essere a favore delle persone anziane, prevedono, quale ultima risposta possibile, in mancanza di soluzioni alternative validamente perseguibili, il ricovero in strutture protette (Residenze Sanitarie Assistenziali, istituti, comunità e strutture analoghe che danno continuità di servizio 24 ore su 24).

**2.** L’Assistente Sociale del Comune verifica preventivamente l’effettiva impossibilità del mantenimento dell’anziano o dell’inabile nel suo ambito familiare, anche tramite il ricorso agli altri servizi di Rete, con particolare riferimento ai servizi di Assistenza Domiciliare, Assistenza Domiciliare Integrata, Centri Diurni e Assegni di cura.

## **Articolo 3 – Destinatari**

**1.** Sulla base delle vigenti normative, sono individuati quali destinatari degli interventi le persone anziane fragili, autorizzate dai servizi sociosanitari, anziane inabili e disabili residenti.

## **Articolo 3 - Caratteristiche dell’intervento**

**1.** L’intervento del Comune si concretizza nelle seguenti azioni:

a) indirizzare i richiedenti in relazione alle modalità di accesso alle strutture residenziali;

b) contribuire con interventi economici a favore dei cittadini residenti non in grado di badare a se stessi e con condizione economica insufficiente a provvedere alla copertura integrale della retta di ospitalità.

**2.** L’intervento economico viene determinato in modo diversificato in relazione alla situazione economica effettiva dell’assistito, del suo nucleo familiare e dei nuclei familiari a lui collegati con riferimento ai principi di solidarietà familiare stabiliti dall’articolo 433 e seguenti del Codice Civile e alla luce di quanto disposto dal presente regolamento che recepisce e integra la normativa nazionale sulla determinazione della Condizione Economica (D. Lgs. 109/98).

**3.** In particolare, il nucleo familiare dell’assistito è composto dall’assistito, dall’eventuale coniuge non legalmente separato e da tutti coloro che risultano a carico ai fini Irpef; i nuclei familiari collegati sono i nuclei familiari di cui fanno parte i figli/le figlie e i discendenti dell’assistito e di tutti coloro che sono a loro carico ai fini Irpef.



## **Comune di San Giorgio di Mantova**

CAP 46030 C.F. 80004610202 Tel. 0376-273111 Fax 0376-374198

### **Articolo 4 – Concessione della integrazione della retta alberghiera**

1. Fermo restando il diritto ad usufruire delle prestazioni e dei servizi assicurati a tutti i cittadini Dalla Costituzione e dalla normativa in materia, l'integrazione della quota socio-assistenziale della retta a carico dei Comuni è assunta, nell'ambito delle risorse economiche a disposizione, nei confronti delle persone che :

- a) hanno richiesto l'integrazione prima dell'inserimento nella struttura, come stabilito all'art.6, comma 4 della Legge 328/2000;
- b) non risultano in grado di provvedere alla sua copertura totale o parziale.

2. Tale integrazione si configura come una prestazione sociale agevolata ai sensi dell'art. 1 del D Lgs. 109/98 e successive modificazioni e, pertanto, è erogata in maniera diversificata rispetto alla situazione economica effettiva dell'assistito.

3. È obbligo dei familiari della persona ricoverata in strutture protette, così come individuati dai presenti criteri nei successivi punti, dimostrare la propria capacità contributiva. Pertanto si può richiedere un'integrazione al Comune per il pagamento della retta solo dopo aver attivato la solidarietà familiare e verificato che i redditi, propri e dei familiari, non sono sufficienti a coprirli integralmente.

4. L'integrazione della retta è versata direttamente dall'Amministrazione Comunale alla struttura residenziale in deduzione della quota alberghiera a carico dell'assistito.

5. La capacità di provvedere al pagamento della retta viene valutata dal Comune annualmente ovvero quando si verificano variazioni significative che comportino una modificazione della integrazione in essere.

### **Articolo 5 – Mancata presentazione dell'attestazione I.S.E.E.**

1. In caso di mancata presentazione della attestazione I.S.E.E. del richiedente o anche di un solo parente tenuto, la persona ricoverata sarà considerata pagante in proprio.

2. Eventuali erogazioni effettuate in via di urgenza in conto retta saranno oggetto di azioni di recupero.

### **Articolo 6 - Misura della integrazione della retta alberghiera**

1. La misura massima dell'intervento economico integrativo concesso dal Comune è determinata come differenza tra il valore della retta applicata agli ospiti della Struttura Residenziale Protetta e la stima della capacità dell'assistito e dei congiunti che, in base ai principi dell'art. 433 e successivi del Codice Civile, e dei presenti criteri, sono tenuti a erogare gli alimenti e a concorrere al pagamento della retta.



## **Comune di San Giorgio di Mantova**

CAP 46030 C.F. 80004610202 Tel. 0376-273111 Fax 0376-374198

Trattandosi infatti di prestazioni socio assistenziale configurabile come prestazione sociale agevolata, la retta è solvibile, ai sensi del D. Lgs n 109/98 e successive modificazioni, dall'utente e dai suoi familiari.

**2.** Sono stabilite le seguenti esenzioni, calcolate ai sensi del D. Lgs. 31.03.1998 n. 109 e successive modificazioni ed integrazioni (reddito + patrimonio mobiliare ed immobiliare diviso la scala di equivalenza):

- a) €. 12.000,00 per i nuclei di familiari tenuti, composti da una sola persona;
- b) €. 9.000,00 per i nuclei di familiari tenuti, composti da due o più persone.

**3.** Alla persona ricoverata viene lasciata a disposizione , per esigenze personali, la somma di €. 135,00 mensili, corrispondente al 50% del reddito minimo di inserimento, così come indicato dall'art. 24, comma 1 lettera G), della legge 8.11.2000, n. 328, fatte salve eventuali e ulteriori disposizioni regionali o comunali.

La tredicesima mensilità erogata in conto pensione è da computarsi in conto retta.

**4.** Nel caso l'assistito venga accolto presso una struttura residenziale protetta non accreditata o con retta sensibilmente superiore a quelle praticate sul territorio per la stessa tipologia di servizio, il Comune limiterà il proprio intervento utilizzando come retta di riferimento la retta più elevata fra quelle praticate dalle strutture del territorio accreditate.

### **Articolo 7– Calcolo dell'integrazione**

**1.** La capacità economica del beneficiario, in relazione alla quale è determinata l'entità dell'intervento comunale, viene valutata sulla scorta di quanto sotto specificato, fermo restando comunque il possesso in capo al soggetto interessato dei requisiti di accesso di cui al successivo art. 8.

**2.** Il singolo beneficiario concorre alla copertura della retta con tutti i redditi percepiti al netto delle imposte, nonché con le indennità eventualmente riconosciute, fatta salva la quota mensile per le spese personali, come definita al precedente art. 6, comma 3.

**3.** Per la determinazione dell'intervento economico comunale, si tiene conto della situazione economica del beneficiario derivante dall'insieme dei seguenti elementi alla data di presentazione della richiesta di intervento:

#### **A. Redditi, di seguito indicati a titolo meramente esemplificativo:**

- 1) trattamenti economici soggetti ad IRPEF;
- 2) trattamenti economici esenti dall'IRPEF:
  - indennità di accompagnamento
  - assegno di invalidità
  - rendite INAIL-INPS o di altro ente
  - pensioni per ciechi e per sordomuti



## **Comune di San Giorgio di Mantova**

CAP 46030 C.F. 80004610202 Tel. 0376-273111 Fax 0376-374198

- pensione e/o assegno sociale
- redditi prodotti all'estero non dichiarati in Italia, ecc.

### **B. Beni mobili, di seguito indicati a titolo meramente esemplificativo:**

Per la quota posseduta:

- libretti di risparmio, certificati di deposito;
- B.O.T., C.C.T., B.T.P., altri titoli di credito;
- depositi bancari, postali;
- azioni, obbligazioni, fondi di investimento, fondi assicurativi e, in generale, ogni tipo di investimento finanziario, ecc. In presenza di depositi intestati al beneficiario su conto corrente bancario e/o postale, libretti di risparmio, B.O.T., C.C.T., B.T.P. e altri titoli, depositi bancari e postali, investimenti finanziari, ecc. l'intervento economico comunale verrà erogato solo a seguito dell'esaurita disponibilità dei predetti beni, fatta salva una quota di € 5.000,00, come definita al successivo art. 8, comma 1, lett. B).

### **C. Beni immobili**

Considerato che la titolarità di beni immobili e di altri diritti reali non consente l'accesso all'intervento comunale di cui al presente regolamento, nel caso previsto all'art. 8, comma 1, lett. a), al decesso degli occupanti e, comunque, nel momento in cui l'immobile si rende disponibile per qualsiasi motivo, il Comune adotta le misure necessarie volte al recupero delle somme precedentemente corrisposte.

4. In applicazione dell'art. 2740 del codice civile, qualora il beneficiario entrasse in possesso di ulteriori beni o redditi, dette sopravvenienze devono essere prioritariamente utilizzate per il pagamento della retta. In tal caso il Comune valuta, in relazione all'entità dei suddetti proventi, se sospendere temporaneamente l'intervento economico fino alla concorrenza della somma pervenuta al beneficiario.

Qualora l'entità delle sopravvenienze fosse tale da consentire la copertura della somma già corrisposta dal Comune, il medesimo pone in essere tutte le procedure più opportune per il recupero delle somme corrisposte e di cui non abbia avuto ristoro.

5. Per la valutazione della situazione economica dei nuclei familiari che compongono la rete di sostegno familiare sono presi in esame, nell'ordine, i seguenti nuclei familiari:

- a) donatari, nei limiti della donazione;
- b) il nucleo composto dai soggetti che convivono con il destinatario diretto dell'intervento comunale composto esclusivamente, dal coniuge, dai figli, dai generi e dalle nuore, dai nipoti in linea retta, dai fratelli e sorelle e dai soggetti a loro carico ai fini IRPEF;
- c) il nucleo familiare dei figli, ancorché non conviventi, composto esclusivamente dai figli, dal coniuge degli stessi, nonché dagli eventuali soggetti a carico ai fini IRPEF;



## Comune di San Giorgio di Mantova

CAP 46030 C.F. 80004610202 Tel. 0376-273111 Fax 0376-374198

Non si tiene conto della situazione economica del coniuge legalmente separato e non convivente, della nuora e del genero vedovi.

I nuclei familiari come sopra individuati, ai punti b) e c) presentano all'ufficio competente certificazione ISEE, ai sensi del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 109 e successivo D. Lgs. 3 maggio 2000, n. 130 e relativi decreti attuativi.

6. Il contributo mensile dei familiari tenuti in base all'I.S.E.E. alla integrazione della retta della struttura residenziale protetta sarà regolato dai criteri che seguono:

### Contributo mensile dei familiari tenuti in base all'I.S.E.E. per nucleo di una persona

	I.S.E.E.	Percentuale di contribuzione famiglia/I.S.E.E
<b>MINIMO</b>	<b>Fino a € 12.000,00</b>	<b>esonero</b>
<i>Ogni comune può inserire fasce intermedie</i>		
<b>MASSIMO</b>	<b>Oltre € 30.000,00</b>	<b>5% dell'ISEE</b>

### Contributo mensile dei familiari tenuti in base all'I.S.E.E. per nucleo di due o più persone

	I.S.E.E.	Percentuale di contribuzione famiglia/I.S.E.E
<b>MINIMO</b>	<b>Fino a € 9.000,00</b>	<b>esonero</b>
<i>Ogni comune può inserire fasce intermedie</i>		
<b>MASSIMO</b>	<b>Oltre € 30.000,00</b>	<b>5% dell'ISEE</b>

7. Al nucleo originario, nel caso di ricovero di un componente, viene garantito comunque il mantenimento di una situazione economica equivalente pari al minimo vitale corrispondente alla sua composizione, così determinato:

Numero dei componenti e parametri corrispondenti	Valore I.S.E. corrispondente ad un I.S.E.E. di € 4.000,00
1 - 1,00	4.000,00
2 - 1,57	6.280,00
3 - 2,04	8.160,00
4 - 2,46	9.840,00
5 - 2,85	11.400,00

8. Nella definizione della quota da lasciare a disposizione del nucleo originario vanno detratte le entrate percepite a vario titolo (contributo fondo affitti, contributo per nuclei con tre minori, assegni di maternità, esoneri scolastici, esoneri tributi, altri servizi erogati dal Comune, assegni di disoccupazione, rendita INAIL, assegno di accompagnamento ecc. ...). La pensione di guerra non viene comunque considerata.



## **Comune di San Giorgio di Mantova**

CAP 46030 C.F. 80004610202 Tel. 0376-273111 Fax 0376-374198

**9.** Qualora nessuno dei familiari risulti in grado, dal calcolo ISEE, di coprire integralmente o parzialmente la retta di frequenza, il Comune provvederà alla copertura della retta di ricovero per la parte non coperta .

**10.** L'indennità di accompagnamento viene, comunque, considerata nel computo dei redditi per la determinazione della quota di retta da porre a carico dell'utente a partire dalla data di decorrenza della corresponsione della indennità riconosciuta .Qualora sussistano comprovate difficoltà dell'utente/familiari ad anticipare la quota corrispondente alla indennità di accompagnamento, è possibile porre la suddetta quota a carico del Comune di residenza a condizione di aver preventivamente acquisito l'impegno al rimborso da parte dell'utente che ha fatto richiesta di indennità e/o dei suoi familiari. Tale rimborso deve comprendere anche la quota anticipata dal Comune di residenza relativa al periodo intercorso tra la presentazione della domanda di indennità ed il riconoscimento del diritto a percepirla.

**11.** Trattandosi di prestazione socio assistenziale, i Comuni individuano nei familiari tenuti alla compartecipazione al costo della retta i donatori, nei limiti della donazione, il coniuge, i figli e, in loro mancanza , i discendenti prossimi. A tal fine all'atto della richiesta di inserimento, ove la persona ricoverata non sia in grado di corrispondere la retta con la propria capacità contributiva, la stessa, il coniuge, i figli o l'amministratore di sostegno dovranno indicare nell'apposito modello di domanda i destinatari di donazioni. In quest'ultimo caso il coniuge, i figli o l'amministratore di sostegno sono tenuti a dichiarare, relativamente all'ultimo quinquennio le donazioni effettuate indicandone il nominativo, con l'esclusione di quelle in favore del coniuge. (*art. 437 C.C.*).

I familiari, così come individuati, vengono coinvolti nella integrazione solo nel caso in cui il calcolo effettuato per l'utente evidenzi la impossibilità di copertura integrale della retta e solo per la parte residua della stessa.

### **Articolo 8 – Esclusioni dalla integrazione**

**1.** Non potrà accedere ai contributi comunali la persona ricoverata che si trovi in una delle seguenti situazioni:

- a) sia proprietario oltre alla casa di abitazione di altri beni immobili di valore ai fini ICI superiori ai 10.000,00 euro;
- b) risulti in possesso di beni mobili superiori a 5.000,00 euro.

**2.** La persona ricoverata dovrà quindi prioritariamente e completamente utilizzare la disponibilità patrimoniale eccedente i valori indicati per il pagamento della retta di ricovero.

**3.** Non potrà, inoltre, accedere ai contributi comunali la persona ricoverata che si trova in una delle seguenti situazioni:

- a) aver donato immobili o diritti reali su immobili nei 3 anni precedenti la richiesta dell'intervento economico comunale per un valore catastale complessivo superiore a € 25.000,00;





## **Comune di San Giorgio di Mantova**

CAP 46030 C.F. 80004610202 Tel. 0376-273111 Fax 0376-374198

b) aver ceduto immobili o diritti reali su immobili nell'ultimo anno precedente la richiesta dell'intervento economico per un valore catastale complessivo superiore a € 25.000,00;

c) aver donato nei 3 anni precedenti la richiesta dell'intervento economico beni mobiliari del valore complessivo superiore a € 25.000,00.

Le situazioni di cui al presente punto devono essere supportate da idonea documentazione.

4. Sono, infine, esclusi dall'intervento economico comunale ad integrazione della retta i beneficiari di ricoveri temporanei, ad eccezione dei soggetti che non hanno una rete di sostegno familiare di riferimento, come da relazione documentata dell'assistente sociale di riferimento.

### **Articolo 9 – Possesso della casa di abitazione**

1. Nel caso in cui il ricoverato sia in possesso della sola casa di abitazione, ma con reddito insufficiente per coprire la sua quota di partecipazione al costo della retta definita dal suo I.S.E.E. e dalle ulteriori entrate, potrà richiedere di donare la propria abitazione al Comune di residenza in cambio del vitalizio.

2. In generale la quota di contributo correlata al patrimonio dovuta dall'utente, se possibile, sarà:

- introitata mensilmente, nella misura del 20% del valore dell'immobile ai fini I.C.I. moltiplicato per un coefficiente pari al 6% annuale. La retta potrà, altresì, essere coperta anche attraverso la cessione del corrispondente valore del patrimonio immobiliare posseduto;

- in alternativa il contributo verrà recuperato in un'unica soluzione al momento del decesso del beneficiario. In questo caso il Comune diventa creditore degli eredi della complessiva somma anticipata a titolo di quota mensile di contributo per gli anni di ricovero della persona, aumentata dagli interessi previsti per legge.

3. Tenuto conto, inoltre, di quanto stabilito dall'art. 2740 del C.C., secondo il quale il debitore risponde con tutti i suoi beni, presenti e futuri, qualora il ricoverato percepisca emolumenti arretrati o somme a qualsiasi titolo, compresa la vendita o cessione ad altri del patrimonio immobiliare, tali emolumenti devono essere versati al Comune, fino a copertura dei costi rimasti a carico dell'Ente.

### **Articolo 10 – Esoneri**

1. Eventuali richieste di esonero totale o parziale o di dilazioni di pagamento per qualsiasi tipo di servizio presentate dai parenti tenuti dovranno essere preventivamente valutate dal punto di vista socio-economico dall'Assistente Sociale competente secondo i seguenti criteri:

a) Le richieste di esonero totale o parziale devono essere preventivamente valutate dal punto di vista socio economico dall'Assistente Sociale competente, che esprimerà parere in merito ,dopo aver svolto una approfondita relazione anche con l'apporto ,se necessario ,di altri uffici anche di altri enti;

b) Nella valutazione si dovrà tenere conto :



# **Comune di San Giorgio di Mantova**

CAP 46030 C.F. 80004610202 Tel. 0376-273111 Fax 0376-374198

- di quanto disposto dal vigente Regolamento per l'erogazione di sussidi e di altre prestazioni assistenziali;
  - della rilevante problematicità di situazioni familiari, che per il grado della loro compromissione giustificano tale valutazione in deroga ai principi generali di cui all'art.433 del Codice Civile;
- c) Le richieste di dilazione di pagamento, potranno essere concesse, previa valutazione e verifica delle giustificate motivazioni addotte dagli interessati, per un periodo non superiore ad 1 anno, entro il quale gli stessi si impegneranno a regolarizzare i pagamenti.

## **Articolo 11 – Variazioni delle situazioni di fatto**

1. Le persone e i nuclei familiari beneficiari di interventi del Comune sono obbligati a comunicare tutte le variazioni delle situazioni di fatto che hanno determinato la concessione del beneficio economico.
2. Fatte salve le verifiche periodiche operate in via ordinaria dal Servizio Sociale, nell'ambito del processo di aiuto con i propri assistiti, sarà invece cura dei Servizi prevedere controlli su situazioni ritenute degne di essere sottoposte a verifica, anche attraverso l'acquisizione di notizie da altri Uffici ed Enti.

## **Articolo 12 – Ambito di applicazione. Norme transitorie e finali**

1. Le modalità previste dai presenti criteri si applicano a tutti gli assistiti attualmente istituzionalizzati o che richiedono l'istituzionalizzazione con decorrenza dalla data della sua approvazione .
2. Per le richieste di integrazione già acquisite agli atti dal Comune nell'anno corrente prima dell'inserimento della persona in Struttura e prima della approvazione del presente Regolamento , si provvederà alla valutazione delle stesse fatta salva la disponibilità finanziaria nel Bilancio di competenza.

Con l'approvazione del presente regolamento vengono abrogati tutti i precedenti provvedimenti che disciplinano la regolamentazione della compartecipazione alle spese per le rette di ricovero in strutture protette.